



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105

<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus),
del Pesce Spada (Xiphias Gladius) e del Tonno Alalunga (Thunnus Alalunga)
nel Circondario marittimo di Monopoli (BA)**

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo nonché Comandante del porto di Monopoli:

- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- VISTO:** il Regolamento per l'esecuzione, della legge 14 luglio 1965, n° 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** Il reg. (CE) n. 1984/2003 del 8 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
- VISTA:** la Raccomandazione ICCAT 16-05 recante l'istituzione di un piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo, modificato dal Regolamento (UE) 2019/1154 del 20.06.2019;
- VISTO:** il reg. (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;
- VISTO:** il Reg. (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Reg.ti (CE) n.847/96, n.2115/2005, n.1342/2008 ed il relativo Reg.to di esecuzione n.404/2011;
- VISTO:** il Reg.(CE) n.640/2010 del 7.7.10 - programma di documentazione delle catture di tonno rosso (thunnus - thynnus) e modifica del Reg.(CE) n.1984/2003 del Consiglio;
- VISTA:** la Circolare n. 12780 in data 15.06.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avente ad oggetto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso" – Reg. (CE) n. 302/2009;
- VISTO:** il D.M. 06.12.2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO:** il D.lgs.09.01.2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura e ss.mm. e ii;
- VISTO:** le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;

- VISTO:** il Regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.1954/2003 e n.1224/2009 del Consiglio;
- VISTO:** il D.M. 03.06.2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art.3, co.1) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il D.M. 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO:** il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;
- VISTO:** il D.M. 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo, così come modificato dall'articolo 10 del D.M. 0070970 del 15.02.2022;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017, n.3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO:** l'elenco allegato al Decreto Direttoriale 8447 in data 7 aprile 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della acquacoltura – che indica quale “porto designato” quello di Monopoli (BA);
- VISTO:** il Decreto Direttoriale n.17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- VISTO:** il D.M. 23.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento UE 2019/1154 del 20.06.2019 relativo al piano pluriennale di ricostruzione del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 56/2021 del 29.09.2021 che disciplina l'attività di sbarco del tonno rosso, del pesce spada e del tonno alalunga nel porto di Monopoli;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 08/2022 del 22.03.2022 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che approva e rende esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi nel porto di Monopoli” - Variante 3;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 0141913 in data 28 Marzo 2022 - Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 109/2022 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

RITENUTO NECESSARIO aggiornare e disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del porto designato di Monopoli, ai sensi delle richiamate disposizioni, anche al fine di consentire il controllo delle catture, attraverso il tempestivo riscontro con la prescritta documentazione del prodotto sbarcato;

ORDINA

Art. 1

(campo di applicazione e finalità)

1. La presente ordinanza disciplina nell'ambito del Circondario Marittimo di Monopoli le procedure di sbarco o di trasbordo delle catture, anche se accessorie o accidentali, di specie pelagiche quali il tonno rosso (*thunnus thynnus*), il pesce spada (*xiphias gladius*) ed il tonno alalunga (*thunnus alalunga*), provenienti da pesca professionale, sportiva e ricreativa nonché da altre accomunabili ulteriori definizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme del Regolamento (UE) n.1627/2016 nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (e-BCD), al regolamento 640/2010 e s.m.i., già citati in premessa.
3. Si rimanda espressamente a quanto già disciplinato compiutamente dalla specifica normativa di settore, richiamata nelle premesse anche agli eventuali fini sanzionatori, significando che con il presente provvedimento vengono ad essere dettate le modalità di dettaglio in ambito locale di cui alle conseguenti previsioni punitive in caso di inosservanza.

CAPO I - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus)

Art. 2

*(attuali periodi in cui è consentita la pesca di **tonno rosso** ed ulteriori richiami, per come già disciplinato dalle vigenti norme di settore citate in premessa)*

1. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "**palangaro**" per le navi da cattura di l.f.t. non superiore a 24 m è consentita dal **1 gennaio** al **31 dicembre**.
2. La pesca del tonno rosso con reti a "**circuizione**" è consentita dal **24 maggio** al **24 giugno**, rimanendo altresì, confermata l'impossibilità di prolungare tale periodo qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo marine particolarmente avverse.
3. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato "**tonnara fissa**" è consentito dal **1 gennaio** al **31 dicembre**.
4. La **pesca sportiva/ricreativa** del tonno rosso è consentita dal **16 giugno** al **14 ottobre**.
5. Al di fuori dei suddetti periodi, la pesca del tonno rosso è vietata (*eccezione fatta per quanto specificato al comma 6 del successivo art.9*) e può essere interrotta, anche nei periodi in cui sarebbe consentita, qualora si raggiungono prima le quote assegnate per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata alla cattura (evincibile dalla consultazione degli albi presso le AA.MM. nonché dal sito web istituzionale del MIPAAF), non è più consentito il prelievo di ulteriori esemplari.
6. È assolutamente vietato l'utilizzo di aeromobili per la ricerca e localizzazione dei banchi di tonno.

Art. 3

*(orari e punti di sbarco e di trasbordo del **tonno rosso** nel solo porto di Monopoli)*

1. Nell'ambito di questo Circondario Marittimo le operazioni di sbarco in banchina, o di trasbordo del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, può essere effettuato esclusivamente presso il porto designato di **Monopoli (BA)**

- banchina “**PUNTA DEL TONNO** - dalle ore **8,00** alle ore **20,00** dal lunedì alla domenica.
2. In caso di arrivo in porto al di fuori dell’orario indicato al comma 1, sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 ore precedenti, le operazioni di sbarco verranno posticipate alle ore 08.00 del giorno successivo.
 3. Le suddette indicazioni potranno essere all’occorrenza temporaneamente modificate, anche verbalmente, da questa Autorità Marittima in caso di sopravvenuta necessità e/o per opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco e/o fascia oraria, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Art. 4

*(adempimenti preventivi allo sbarco del **tonno rosso**)*

1. Il comandante di una nave da pesca (o suo rappresentante) che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota tonno oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Monopoli, deve darne preventiva notifica a questa A.M., almeno 4 (quattro) ore prima del previsto arrivo in porto, se nave da pesca comunitaria ovvero se extracomunitaria almeno 72 (settantadue) ore prima, utilizzando il modello in **ALLEGATO 1** alla presente ordinanza (c.d. formulario di pre-notifica), fornendo almeno i seguenti dati:
 - a. Orario di Previsto Arrivo (ETA);
 - b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
 - c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;
 - d. il proprio nome e numero di iscrizione ICAT nonché dell’unità da pesca che consegna il tonno rosso;
 - e. l’eventuale quantitativo di tonno rosso da trasbordare.
2. La suddetta pre-notifica, a questa A.M., che non sostituisce l’eventuale già prevista domanda d’approdo, può essere effettuata mediante telefonata allo 080/9303105, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, fax 080/9379509, e-mail ucmonopoli@mit.gov.it.
3. In caso di trasbordo, esso potrà avvenire solo previa esibizione all’Autorità Marittima della seguente documentazione probante l’assolvimento delle condizioni dettate dall’art. 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016:
 - autorizzazione dell’autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
 - trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte dell’unità da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.
4. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandi di unità da pesca che pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino temporaneamente nel porto di Monopoli, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.
5. È vietato tagliare/sezionare gli esemplari di tonno rosso catturati prima dell’approdo nel porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l’effettuazione di ulteriori rilievi da parte di questa Autorità Marittima.

Art. 5

*(documentazione da produrre per lo sbarco di **tonno rosso** e relativi controlli)*

1. Al momento dell’arrivo, e successivamente all’avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell’unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all’Autorità Marittima la documentazione prevista.
2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima dell’inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell’Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:
 - a. E-BCD (Blue fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la *tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
 - b. Copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio

comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario;

c. Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore.

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale di questa A.M. incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo formale nulla osta da parte di quest'ultima.

Art. 6

*(adempimenti relativi ai trasbordi del **tonno rosso**)*

1. Le attività di trasbordo, intese come lo scarico del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio, sono proibite in mare.
2. Tali operazioni devono essere effettuate solo nel porto designato di Monopoli e previa formale autorizzazione da parte del Ministero competente.
3. Il comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Monopoli per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in **ALLEGATO 1** alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica).
4. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata con le medesime modalità indicate nel precedente art. 4, comma 2.
5. Nel caso di analoga circostanza afferente però da un peschereccio extra UE la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno **72** ore prima del previsto arrivo alle stesse condizioni.
6. Il trasbordo potrà poi avere luogo solo previa esibizione a questa A.M. della documentazione prevista e nel rispetto di quanto specificato nell'Articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/1627.
7. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire presso la banchina indicate al precedente articolo 3 (PUNTA DEL TONNO) o presso i punti di volta in volta indicati da questa A.M., per motivi di necessità e /o opportunità.

Art. 7

*(taglie minime e catture accidentali del **tonno rosso**)*

1. In ottemperanza alle disposizioni riportate nell'articolo 14 del Regolamento (UE) n.1627/2016 citato in premessa, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di **30 Kg.** o di **115 cm.** di lunghezza alla forca – **ALLEGATO 2**, con le deroghe e/o eccezioni di seguito specificate.
Almeno 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:
 - a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;
 - b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d'allevamento;
 - c) tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera e della pesca artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze e canne, navi con palangari e navi con lenze a mano.
2. In ottemperanza alle disposizioni riportate nell'articolo 15 del Regolamento (UE) n.1627/2016 citato in premessa, per tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono consentite catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm. La percentuale del 5 %, sopra specificata, è calcolata in base alle catture totali di tonno rosso, espresse in numero di esemplari presenti a bordo della nave o nella tonnara in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca. Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
3. E' comunque vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

Art.8

*(catture accessorie, "BY-CATCH", del **tonno rosso**)*

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107 ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche.
2. Il limite annuale di catture accessorie è:
 - fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
 - fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
 - fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.
3. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli (dall'art. 1 all'art. 8) per lo sbarco del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti designati.
4. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con apposito provvedimento pubblicato anche sul sito web istituzionale del MIPAAF, consentendo così il rigetto in mare degli esemplari vivi, mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste, con conseguente azione sanzionatoria.

Art. 9

*(pesca sportiva e ricreativa del **tonno rosso**)*

1. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*), già in possesso dell'apposita registrazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 recante "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", deve presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in **ALLEGATO 3**.
2. L'istante deve provvedere poi a custodire detta comunicazione, munita del nulla osta apposto dalla competente A.M., tra i documenti di bordo per l'esibizione a semplice richiesta dei soggetti titolari.
3. I comandanti/conduttori di unità da diporto che hanno catturato un esemplare di tonno rosso hanno l'obbligo di darne preventiva notifica a questa Autorità Marittima, **almeno 2 (due) ore** prima del previsto ingresso in uno dei porti e/o approdi ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Monopoli, utilizzando il modello in **ALLEGATO 1** alla presente ordinanza (c.d. formulario di pre-notifica);
4. La suddetta pre-notifica, a questa A.M., può essere effettuata mediante telefonata allo 080/9303105, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, fax 080/9379509, e-mail ucmonopoli@mit.gov.it.
5. È vietato tagliare/sezionare/manipolare l'esemplare di tonno rosso catturato prima dell'approdo nel porto designato, al fine di consentire il possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, a mente dell'articolo 22 del D.lgs. n.4/2012.
6. Entro **24** ore dallo sbarco nel porto di Monopoli, va poi presentata la dichiarazione di cattura – **ALLEGATO 4**, a questa A.M. in caso di pesca ricreativa o a quella del luogo ove si è svolta l'eventuale manifestazione autorizzata, se trattasi di pesca sportiva.
7. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il **15 ottobre** ed il **15 giugno (estremi compresi)**. Tuttavia un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa, per cui è necessario consultare periodicamente il sito web del MIPAAF e/o gli albi delle AA.MM..
8. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore alle 24 ore, è vietato catturare, detenere a

bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di **30 Kg. o 115 cm** – **ALLEGATO 2**, così come disposto dal Regolamento (UE) 2016/1627 e deve essere sbarcato integro. E' sempre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

9. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "**catch-release**", fino al 31 dicembre di ogni anno.
10. Per le unità da diporto, invece, si individua come area di possibile ispezione del pescato in parola sempre la banchina "PUNTA DEL TONNO" del Porto di Monopoli, ai fini del possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, ex art. 22 del D.lgs. n.4/12.

CAPO II – Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Pesce Spada (Xiphias Gladius)

Art. 10

*(periodi in cui è consentita la pesca del **pesce spada**)*

1. La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno**.

Art. 11

*(orari e punti di sbarco e di trasbordo del **pesce spada**)*

1. Nell'ambito di questo Circondario Marittimo le operazioni di sbarco e di trasbordo in banchina del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, può essere effettuato esclusivamente presso il porto designato di **Monopoli (BA)** – banchina "**PUNTA DEL TONNO**" - dalle ore **8,00** alle ore **20,00** dal lunedì alla domenica;
2. Le suddette indicazioni potranno essere all'occorrenza temporaneamente modificate, anche verbalmente, da questa Autorità Marittima in caso di sopravvenuta necessità e/o per opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco e/o fascia oraria, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Art. 12

*(adempimenti preventivi allo sbarco del **pesce spada**)*

1. Almeno **4 (quattro) ore**, prima dell'ingresso in porto a Monopoli, il comandante (o suo rappresentante) dell'unità da pesca autorizzata alla cattura bersaglio, alla cattura by-catch, che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada, deve comunicare a questa A.M. le informazioni minime di pre-notifica di sbarco/trasbordo.
2. La suddetta pre-notifica a questa A.M., che non sostituisce l'eventuale già prevista domanda d'approdo, deve contenere almeno le informazioni di cui all'**ALLEGATO 5** e può essere effettuata mediante telefonata allo 080/9303105, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, fax 080/9379509, e-mail ucmonopoli@mit.gov.it.

Art. 13

*(registrazione e trasmissione delle catture e
delle dichiarazioni di sbarco del **pesce spada**)*

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori a **50 Kg** (art. 4 c. 1 del D.M. 03.06.2015 - art. 2 c. 1 del D.M. 23.02.2018).
2. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, compilano il modello in **ALLEGATO 6**, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati a questa A.M., con cadenza settimanale, per le

imbarcazioni di lunghezza fuori tutto maggiore ai 15 metri, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.

3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, si rammenta che tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono obbligati ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.

Art. 14

*(taglie minime del **pesce spada**)*

1. Nel mar mediterraneo non è consentito catturare, detenere, trasportare, commercializzare, trasbordare, sbarcare, esemplari di pesce spada aventi una lunghezza alla forca inferiore a **100cm** o di peso vivo inferiore a **11,4 Kg.** o **10,2 Kg.** di peso eviscerato e senza branchie – **ALLEGATO 7**;
2. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada;
3. Si rammenta che le imbarcazioni che praticano la pesca attiva del pesce spada possono sbarcare un quantitativo, pari al **5%** in peso o numero di esemplari delle catture totali, di esemplari di pesce spada sottomisura.

Art. 15

*(catture accessorie del **pesce spada** (by-catch))*

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari;
2. Fermo restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in **250 Kg.**;
3. Per le catture accessorie (by-catch), si applicano le stesse disposizioni, impartite per le imbarcazioni autorizzate alla pesca attiva del pesce spada.

Art. 16

*(pesca sportiva e ricreativa del **pesce spada**)*

1. I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, già in possesso dell'apposita registrazione di cui al D.M. 6 dicembre 2010 recante "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", dovranno presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione – **ALLEGATO 8**, la quale munita di relativo Nulla Osta dell'A.M. dovrà essere ben tenuta tra i documenti di bordo ed esibita a semplice richiesta dei soggetti titolari.
2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal **1 aprile** al **31 dicembre**;
3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare al mese per singola imbarcazione.
4. È consentito esclusivamente, lo sbarco di esemplare intero (completo di spada) presso il porto designato di Monopoli.
5. I comandanti/conducenti di unità da diporto che hanno catturato un esemplare di pesce spada hanno l'obbligo di darne preventiva notifica a questa Autorità Marittima, **almeno 2 (due) ore** prima del previsto ingresso in uno dei porti e/o approdi ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Monopoli, utilizzando il modello in **ALLEGATO 5** alla presente ordinanza (c.d. formulario di pre-notifica).
4. La suddetta pre-notifica, a questa A.M., può essere effettuata mediante telefonata allo 080/9303105, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, fax 080/9379509, e-mail ucmonopoli@mit.gov.it.
5. Entro **24** ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso alla locale A.M. una copia della dichiarazione di cattura – **ALLEGATO 6**.

7. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati in tal modo.
8. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
9. È consentito catturare esemplari di pesce spada esclusivamente con l'utilizzo di lenze e canne quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. E' vietato l'utilizzo del sistema palangaro.
10. Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione.
10. Per le unità da diporto, invece, si individua come area di possibile ispezione del pescato in parola sempre la banchina "PUNTA DEL TONNO" del Porto di Monopoli, ai fini del possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, ex art. 22 del D.lgs. n.4/12.

CAPO III - Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*)

Art. 17

*(periodi in cui è consentita la pesca del **tonno alalunga**)*

1. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nei periodi: dall'**1 marzo** (incluso) al **31 marzo** (incluso) e dall'**1 ottobre** (incluso) al **30 novembre** (incluso).

Art. 18

*(adempimenti preventivi allo sbarco del **tonno alalunga**, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)*

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione, comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a **50 Kg**.
2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 - **ALLEGATO 9**, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'A.M. del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.
4. Al momento dell'arrivo, e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto che dovrà avvenire esclusivamente presso la banchina "PUNTA DEL TONNO" del Porto di Monopoli, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'A.M. del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 19

*(taglie minime del **tonno alalunga**)*

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in **40 cm.**, misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale, quando questa non presenta i due lobi - **ALLEGATO 10**.

Art. 20
(catture accessorie del tonno alalunga (by-catch))

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 21
(sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi di Legge, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali ulteriori sanzioni accessorie.

Art. 22
(disposizioni transitorie e finali)

1. La propria Ordinanza 56/2021 citata in premessa è abrogata.
2. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti/conduuttori delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e/o qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.
3. E' fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina.
4. Al termine dello sbarco/trasbordo/ispezione, a cura dei comandanti/conduuttori delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per dette operazioni.
5. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali, unionali e locali.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed ulteriore pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/Monopoli>).
7. La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.-

Monopoli, lì

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elisa GIANGRASSO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 7.3.2005, n.82
--

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

() TARGET	() BY-CATCH	() SPOR./RIC.
-------------------	---------------------	-----------------------

○ **SBARCO (nel porto designato di Monopoli)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ **TRASBORDO (nel porto designato di Monopoli)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

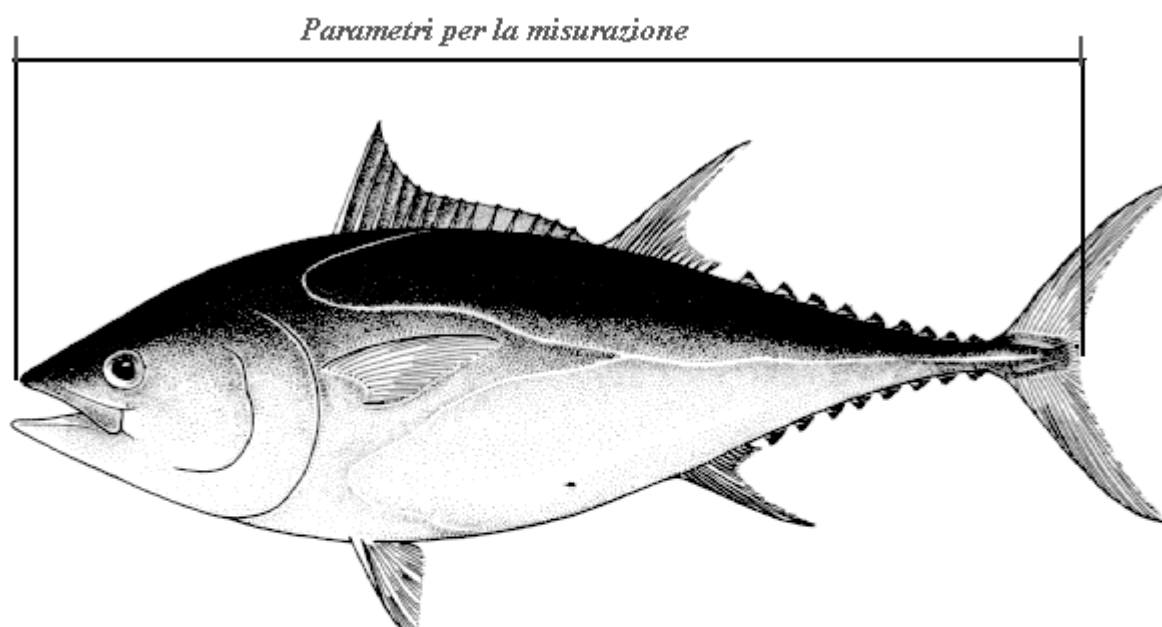
Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio



TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

LA TAGLIA MINIMA DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE PER IL TONNO ROSSO CATTURATO NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO È DI 30 KG O 115 CM, MISURATA DALL'ESTREMITÀ DELLA MASCELLA SUPERIORE ALL'ESTREMITÀ DEL RAGGIO PIÙ CORTO DELLA CODA (LUNGHEZZA ALLA FORCA).

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli

Oggetto: artt. 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/1627

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
il _____ e residente in _____ provincia di (____)
in via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o armatore
e/o utilizzatore dell'unità da diporto: (barrare la casella che interessa)

- ☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
- ☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di _____, di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca (barrare ciò che interessa):

- ☐ SPORTIVA
- ☐ RICREATIVA

del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, **per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.**

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del tonno rosso

_____, lì _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° ____/____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Dichiarazione di cattura del Tonno Rosso

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 2 ore dall'orario stimato di sbarco, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Mediante telefonata allo 080/9303105, ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina, fax 080/9379509, e-mail ucmonopoli@mit.gov.it.

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
--	--	--

○ **SBARCO (nel porto designato di Monopoli)**

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ **TRASBORDO (nel porto designato di Monopoli)**

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio

☐ SPOR./RIC.

Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

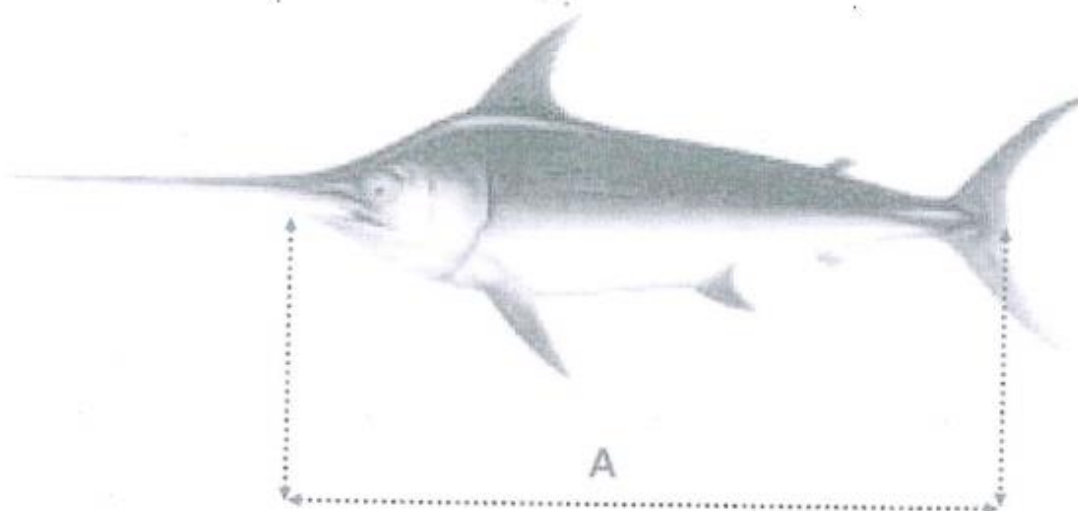
Nazionalità

Trasbordo							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Cognome _____

FIRMA

ALLEGATO 7



MISURA MINIMA CONSENTITA

100 cm misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - **A**

PESO MINIMO CONSENTITO

11,4 KG INTERO

10,2 KG EVISCERATO E SENZA BRANCIE

Parte 2, punto 21, della Raccomandazione ICCAT n.16-05

La/Il sottoscritto/a _____ nato/a _____, il
 _____ e residente in _____, alla via/piazza
 _____ n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore
 dell'unità da diporto denominata _____, matricola n.
 _____ dei R.I.D./R.N.D di _____, con le
 seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore
 _____, di stanza nel porto di _____,
 presso _____.

C O M U N I C A

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal **01 APRILE al 31 DICEMBRE.**

A tal fine, allega:

o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;

o fotocopia della polizza assicurativa;

o fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____,
 rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del pesce spada

_____, lì _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° ____ / ____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2017)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR. _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCAN. _____

Attrezzo: _____

Lunghezza: _____ mt

N. Anni: _____

Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ sul: Matr. n. UE _____

Nazionalità _____

Data	ALB (Alalunga)				Catture accessorie								AREA DI CATTURA (I)
			Kg Tot		BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)				
	N		Kg Tot		N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	

(1): utilizzare i seguenti codici	SARD = Area Sardegna	NADR = Adriatico Settentrionale	SADR = Adriatico Meridionale	(2): compilare stampatello
	ADRI = Adriatico	NIION = Ionio Settentrionale	S. ION = Ionio Meridionale (S. ION)	
	S.SIC = Stretto di Sicilia	TYRR = Tirreno	LIGU = Ligure	
	MEDI = Mediterraneo			

_____ li _____

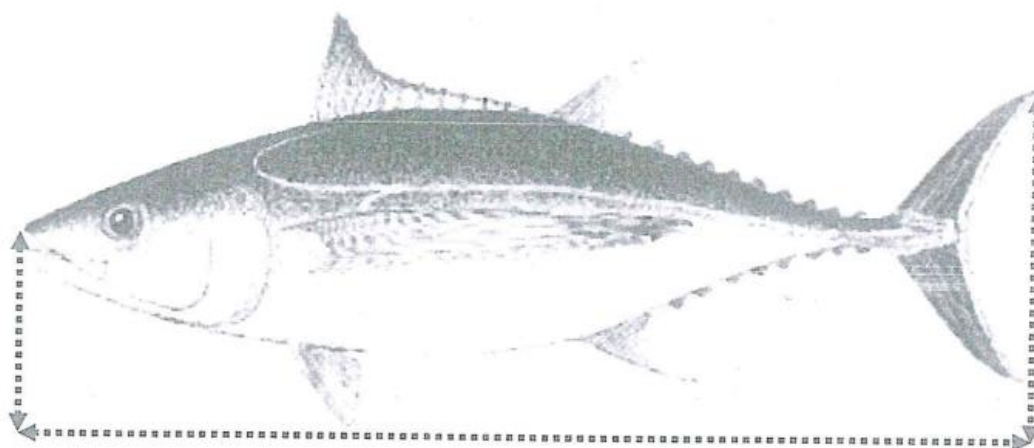
(2) Coniugante: _____

Nome _____

Cognome _____

FIRMA _____

Taglia minima di cattura (art. 4, comma 7, del D.M. 16.02.2017)



NOTE: ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n.1639/1968, la taglia minima dell'alalunga è fissata in 40 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.